

Comunicato stampa

Data: 12 novembre 2014

Embargo: ---

La FINMA constata presso UBS manipolazioni nel commercio di divise

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha concluso il procedimento di *enforcement* avviato nei confronti di UBS SA concernente il commercio di divise operato dalla banca in Svizzera. La FINMA ha constatato che, a più riprese e per un periodo di tempo prolungato, i collaboratori della sede di Zurigo/Opfikon hanno cercato di manipolare i valori di riferimento delle divise, in parte con successo. Inoltre, i collaboratori hanno agito contro l'interesse dei loro clienti. La gestione dei rischi, i controlli e la *compliance* nel commercio di divise si sono rivelati insufficienti. A causa della condotta dei suoi collaboratori e in ragione dell'inosservanza delle prescrizioni in materia di organizzazione, UBS ha gravemente violato la garanzia di un'attività irreprensibile. Oltre ad adottare ulteriori misure, la FINMA confisca presso UBS un importo pari complessivamente a 134 milioni di franchi e avvia dei procedimenti di *enforcement* nei confronti di undici persone coinvolte.

Nell'ottobre 2013 la FINMA ha avviato un procedimento di *enforcement* nei confronti di UBS in quanto sussisteva il sospetto di comportamenti considerati come abusi di mercato nel commercio di divise. L'incaricato dell'inchiesta di cui la FINMA si è avvalsa ha esaminato scrupolosamente la condotta sul mercato della divisione di UBS Investment Bank di Zurigo, i processi interni di gestione e l'organizzazione di controllo interna. Con la decisione dell'11 novembre 2014 la FINMA ha concluso il procedimento.

La FINMA ha avviato accertamenti nei confronti di altre tre banche svizzere per quanto riguarda comportamenti illeciti nel commercio di divise. Le lacune in parte constatate possono essere rimosse mediante provvedimenti nel quadro dell'attività di vigilanza senza ricorrere a un procedimento di *enforcement*. Le indagini della FINMA in Svizzera sono pertanto da considerarsi concluse.

Proficua cooperazione internazionale

A livello internazionale sono state avviate indagini nei confronti di diverse banche nell'ambito del commercio di divise. Nel quadro del procedimento avviato nei confronti di UBS, la FINMA ha lavorato a stretto contatto con diverse autorità estere. La cooperazione è stata molto proficua e particolarmente intensa con la britannica Financial Conduct Authority (FCA).

Pratiche illecite in seno alla banca

Nel quadro del procedimento di ampio respiro condotto nei confronti di UBS, la FINMA ha constatato comportamenti gravemente erronei da parte di collaboratori attivi nel commercio di divise e nel commercio di metalli preziosi.

- **Manipolazione dei valori di riferimento:** i commercianti di divise della banca hanno cercato, a più riprese e per un periodo di tempo prolungato, di manipolare i valori di riferimento delle divise nell'intento di generare un profitto per la banca o per conto di terzi. Venivano impartiti ordini di volume ingente, in parte con successo. Erano pure stati stretti accordi preventivi con altre banche.
- **Modo di agire contro gli interessi di clienti e controparti:** i commercianti di divise hanno ripetutamente agito in maniera inammissibile contro gli interessi di clienti e controparti. Ciò avveniva in parte di concerto con altre banche. Diversi commercianti di divise hanno
 - piazzato ordini *stop-loss* per conto di clienti a beneficio della banca;
 - attuato pratiche di *front running*;
 - speculato mediante la pratica del *partial-fill* in maniera priva di rischi, a spese dei clienti, sebbene almeno una parte dell'utile derivante dall'operazione su divise sia poi stata accreditata ai clienti della banca;
 - divulgato a terzi informazioni confidenziali e dati identificativi sulla clientela e
 - proceduto, in casi isolati, a operazioni fraudolente concernenti *sales mark-up* e *mark-up* eccessivi in relazione a un prodotto interno alla banca.

In questi comportamenti erronei praticati sul commercio di divise e metalli preziosi, le piattaforme di comunicazione elettroniche hanno svolto un ruolo decisivo. Le pratiche illecite erano infatti riconducibili a informazioni scambiate nelle *chat*. La FINMA ha esaminato migliaia di conversazioni *chat* sospette fra *trader* di diverse banche (cfr. rapporto dettagliato).

Grave violazione del requisito di organizzazione

I comportamenti inammissibili constatati costituiscono violazioni del divieto di condotta manipolativa, dell'obbligo di tutela degli interessi dei clienti e delle direttive interne. Le gravi lacune organizzative nel commercio di divise da parte di UBS hanno agevolato tali violazioni.

- **Valutazione dei rischi insufficiente:** la valutazione dei rischi da parte di UBS nell'ambito interessato è risultata inadeguata. L'esercizio contestuale di *trading* per conto della clientela e per conto proprio, cela conflitti d'interesse con le informazioni ottenute proprio nell'attività per conto di clienti; ciò viene ulteriormente favorito da un sistema di incentivi basato sulle *performance*. Le componenti salariali variabili dei *trader* costituivano in media il triplo dello stipendio di base. Ai fini della valutazione delle prestazioni gli aspetti relativi alla *compliance* svolgevano invece unicamente un ruolo secondario. Né i predetti conflitti di interesse né eventi concreti o indizi forniti da *whistleblower* hanno portato all'adozione di misure adeguate tese a rilevare o limitare i rischi.

- **Strumenti di controllo insufficienti:** la banca non disponeva di strumenti di controllo adeguati per individuare violazioni delle regole di condotta sul mercato o comportamenti manipolativi o sleali nei confronti dei clienti. Non esistevano neanche adeguate direttive interne specifiche per il commercio di divise. I *desk supervisor* competenti hanno ignorato le proprie funzioni di sorveglianza.
- **Compliance insufficiente:** la *compliance* in seno al commercio di divise non era strutturata in maniera adeguata. Indubbiamente è stata ponderata in maniera insufficiente, sia nelle formazioni interne sia nelle valutazioni dei collaboratori, con il risultato che questi ultimi non erano stati sufficientemente sensibilizzati né sottoposti ad adeguati controlli per garantire la *compliance* in seno ai *desk* preposti alle negoziazioni.

Conclusioni e provvedimenti della FINMA

La FINMA giunge alla conclusione che UBS ha violato gravemente i requisiti per la garanzia di un'attività irreprensibile. Le motivazioni sono l'insufficiente organizzazione interna alla banca e la condotta inammissibile dal punto di vista prudenziale di una cerchia limitata dei suoi collaboratori, peraltro agevolata da lacune di ordine organizzativo. La FINMA adotta pertanto i seguenti provvedimenti.

- **Confisca degli utili indebitamente conseguiti:** la grave violazione delle disposizioni prudenziali ha consentito alla banca di conseguire utili e di evitare costi durante tutto l'arco di tempo sottoposto a indagini. La FINMA confisca pertanto gli utili indebitamente conseguiti dell'ordine di 134 milioni di franchi.
- **Provvedimenti per la remunerazione variabile:** per il commercio globale di divise e metalli preziosi, la FINMA ha limitato la remunerazione variabile annua massima per la durata di due anni al 200 per cento dello stipendio di base. Per altre funzioni a reddito elevato dell'Investment Bank in Svizzera che percepiscono una remunerazione variabile superiore al 200 per cento dello stipendio di base, tale compenso deve essere sottoposto a un particolare processo di controllo e approvazione.
- **Automatizzazione del commercio di divise:** UBS è stata obbligata ad automatizzare almeno il 95 per cento del commercio di divise globale.
- **Separazione dell'attività per conto di clienti dal commercio in proprio:** la FINMA ordina misure effettive tese a impedire i conflitti di interessi. In particolare deve essere prevista una separazione organizzativa e a livello di personale nel *trading* per conto di clienti e per conto proprio.
- **Provvedimenti già ordinati:** in via aggiuntiva alle misure introdotte dalla stessa UBS, già nell'aprile 2014 la FINMA ha ordinato i primi provvedimenti immediati. Essi riguardavano fra l'altro
 - il rafforzamento della *compliance*;
 - l'introduzione di strumenti di sorveglianza e analisi;
 - la limitazione dei sistemi di comunicazione;
 - il divieto per i collaboratori di svolgere determinate operazioni e
 - il miglioramento del processo di *whistleblower*.
- **Nomina di un incaricato dell'audit:** la FINMA si avvarrà di un incaricato dell'audit con il compito di sorvegliare la completa implementazione dei provvedimenti.

Complessivamente si può affermare che, durante il procedimento di *enforcement*, la banca ha adottato un atteggiamento cooperativo.

Procedimenti nei confronti di undici collaboratori e manager

La FINMA esaminerà all'interno di ulteriori procedimenti di *enforcement*, che vedranno coinvolta l'attività di commercio di divise dell'Investment Bank sino ai suoi vertici, lo stato delle conoscenze e la condotta delle persone implicate; nella fattispecie undici fra ex e attuali collaboratori.

Contatto

Tobias Lux, portavoce, tel. +41 (0)31 327 91 71, tobias.lux@finma.ch